

VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA CCIAA DI GENOVA DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

Il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 12.00 presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, a seguito di regolare convocazione, ha avuto luogo un incontro, nel rispetto delle misure di sicurezza, tra la Delegazione Trattante dell'Ente Camerale e la Delegazione Sindacale di cui al CCNL 21.5.2018.



Sono presenti i Signori:

Delegazione di parte pubblica della Camera di Commercio:

(Del. G.C. n. 152 del 4 giugno 2018)

Membri effettivi trattante






Dr. Maurizio CAVIGLIA
Dr. Marco RAZETO

(Presidente)	Presente		Assente
(Membro)	Presente		Assente

Delegazione sindacale:






Sig. Roberto BORDIGA
Dr. Emilio CLEMENTE
Dr.ssa Arianna LOMBARDO
Sig. Marco MAROZZO
Dr. Giovanni TRAVERSO

RSU

Presente		Assente
Presente		Assente
Presente		Assente
Presente		Assente
Presente		Assente

Rappresentanti OO.SS. territoriali

SIGA MARI TERESA MARZAS CISL FT
SIGA M. CARLELA FOTI FPCGIL

Presente		Assente
Presente		Assente
Presente		Assente
Presente		Assente
Presente		Assente

Preso atto del favorevole parere espresso dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 316 del 29 novembre 2021, relativamente alla definitiva sottoscrizione dell' ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nel testo sottoscritto dalle parti medesime in data 24 novembre 2021, visti il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto "Funzioni Locali", le parti - richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 18 dicembre 2019, Sezione I, parte normativa, valida per il triennio 2019-2021- hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del Fondo riferito all'esercizio 2021 nel testo riportato in allegato.

Inizio riunione ore:
Fine riunione ore:

12'00
12'10

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA- RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 E NORME SULL'UTILIZZO DEI FONDI

**Art. 1
Oggetto e durata**

Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro nel tempo vigenti. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con specifico atto dell'Amministrazione, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

La presente sezione definisce i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa del Fondo risorse decentrate per l'esercizio 2021 e concerne il periodo temporale 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

**Art. 2
Quantificazione delle risorse e Criteri generali di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie**

Le parti concordano che tutte le somme che annualmente residuano dagli istituti contrattuali, nonché le eventuali quote residue relative al fondo risorse decentrate e/o al fondo straordinario di cui all'art. 67, comma 2 lett. g) del CCNL 21.5.2018 relative all'anno precedente, andranno orientativamente a incrementare la quota da erogarsi a titolo di produttività individuale e collettiva.

La parti prendono altresì atto che per l'esercizio 2021, conformemente alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari, nonché agli strumenti di programmazione, gestione e controllo da dette fonti disciplinati, l'incentivazione della produttività della generalità del personale fa riferimento ai progetti approvati con il provvedimento del Segretario Generale n. 41/A del 27 gennaio 2021.

In particolare, per l'esercizio 2021, l'incentivazione, riferita ai lineamenti progettuali di cui al provvedimento n. 329 del 14 dicembre 2020 è effettuata sulla base di un unico fondo, con l'utilizzo del complessivo fondo risultante di cui al successivo articolo 4.

**Articolo 3
Risorse decentrate**

Le parti si danno atto che, a seguito del citato provvedimento della Giunta Camerale n. 329 del 14 dicembre 2020, l'Ente Camerale ha determinato le risorse decentrate di cui all'art. 68, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 nella misura complessiva di € 915.865, 05 e che le stesse verranno ridefinite a consuntivo.

Sulla scorta dei contratti collettivi decentrati integrativi precedentemente sottoscritti le parti si danno inoltre reciproco atto dell'avvenuta integrazione da parte dell'Ente Camerale del predetto fondo, per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art.67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 in misura pari all'1,2% del monte salari riferito all'anno 1997, esclusa la quota relativa ai dirigenti, corrispondente a €. 40.163,21, misura inclusa

nell'importo complessivo di cui al primo comma e, in tale ambito, nelle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018.

Le parti prendono atto che, secondo la previsione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018, le risorse decentrate stabili sono state consolidate con decurtazione delle risorse, pari a € 210.450,00, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in essere.

Tali risorse sono corrisposte, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, a carico del bilancio dell'Ente.

Articolo 4 **Criteria per la ripartizione delle risorse decentrate**

Le parti prendono atto che, per l'esercizio 2021, la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate, di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, di cui al precedente articolo 3, comma 1, sarà così definita:

1. Impieghi a carattere stabile (con utilizzo delle risorse stabili in parte qua)

visto il CCNL 21.05.2018. art. 68, comma 1;

- a) finanziamento dell'avvenuto inquadramento nella 6° qualifica funzionale delle posizioni interessate ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995: **€ 7.959,65**
- b) quota indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004: **€ 49.490,23**
- c) incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: **€ 220.957,07**
- d) "importo relativo alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria": **€ 9.301,18**
- e) finanziamento delle posizioni economiche di sviluppo da attribuirsi nell'esercizio 2021 secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del CCDI 2019-2021 del 18 dicembre 2019, Parte Normativa: **€ 26.000,00**

Con riferimento alle progressioni economiche da riconoscere nell'esercizio 2021 la quota di personale beneficiaria sarà pari al massimo al 50% del personale ammissibile alla selezione in forza presso ciascuna categoria, fermo restando l'importo massimo come sopra definito al punto e). L'amministrazione avrà facoltà di cumulare i soli resti decimali non utilizzati per disporre ulteriori progressioni, sempre nel limite generale del predetto importo.

Per l'anno 2021 il personale della categoria "D" incaricato di posizione organizzativa costituirà ambito autonomo di valutazione distinto dalla categoria medesima, ai fini dell'applicazione del comma che precede.

2. Impieghi a carattere variabile

(con utilizzo delle risorse variabili e delle risorse stabili non impiegate ai sensi del precedente punto 1)

- a) risorse per la corresponsione dei compensi specifici di cui alla lettera e) dell'art. 68, comma 2, e all'art. 70 quinquies del CCNL 21 maggio 2018: in misura non superiore a **€ 25.226,92**.
- b) risorse per l'erogazione al personale dipendente delegato dei compensi per gli accessi in operazioni a premio secondo l'art 68, comma 2, lett. g) del CCNL 21 maggio 2018 e la disciplina dell'ACDI 13 novembre 2003: Importi erogati con riferimento alle attività svolte nell'intero esercizio 2021, pari a complessivi: **importo da definire a consuntivo**
- c) premi correlati alla performance collettiva e individuale del personale, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 68, comma 2, secondo la disciplina prevista dal sistema di valutazione adottato dall'Ente e dall'articolo 4, del CCDI 2019-2021- Parte normativa, nell'ambito della relativa disciplina contrattuale e di legge:

- € 1.600,00 per la corresponsione del compenso di cui al sopra citato art. 4, ultimo paragrafo, della CCDI 2019-2021- Parte normativa-
- **importo da definire a consuntivo** sottraendo all'importo a consuntivo di cui all'articolo 3, comma 1, la somma di cui al precedente punto 1 e al punto 2 lettera a), b) e c) primo alinea.

Le parti si danno reciproco atto che per l'esercizio 2021 il fondo, congiuntamente dedicato all'incentivazione della performance collettiva e individuale, rimane complessivamente correlato al raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

Art. 4 bis Indennità per specifiche responsabilità

In attuazione delle previsioni dell'art. 5, terzo comma, secondo periodo, del CCDI, parte normativa, per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 dicembre 2019, per l'anno 2021 l'indennità di cui all'art.70 quinquies del CCNL 21.5.2018 riconosciuta al personale della categoria "D" cui siano affidate specifiche responsabilità e che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative ex art. 13 del CCNL 21.05.2018, ferme restando tutte le rimanenti previsioni del predetto art. 5, sarà attribuita sulla base delle fasce di punteggio determinanti il compenso che di seguito si riportano:

500 punti o più	€. 3.000,00
Da 400 a 499 punti:	€. 2.500,00
Da 300 a 399 punti:	€. 2.000,00
Da 200 a 299 punti:	€. 1.500,00

Articolo 5 Retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa

Le parti, richiamate le previsioni di cui all'articolo 7 del CCDI 2019-2021- Parte normativa-, condividono, per ragioni di uniformità rispetto al passato, di confermare gli importi massimi teorici erogabili a titolo di retribuzione di risultato nelle misure del 30% della retribuzione di posizione nel caso di incarichi oggetto di massima graduazione da parte dell'Amministrazione e pari al 25% negli altri.

L'Ente destina al finanziamento dell'indennità di risultato un importo coerente con quanto sopra esposto e, comunque, non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione dei compensi legati all'istituto, come definiti dagli artt. 15, comma 4, e 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018.

Articolo 6 Norme sull'utilizzo di fondi

L'erogazione delle indennità a valere sul fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato avviene a far data dalle determinazioni attributive dei relativi incarichi e comunque in proporzione alla durata della parte dell'anno interessata dagli incarichi. L'indennità di risultato è corrisposta in un'unica soluzione a seguito della valutazione annuale. L'indennità di €. 1.500.000 di cui all'art.37, quarto comma, del CCNL 6.7.95 è comunque riassorbita nell'indennità di posizione attribuita ai dipendenti che ne beneficiavano.

Relativamente al compenso di cui all'articolo 4 del CCDI 2019-2021- Parte normativa, le parti condividono la valutazione che sia discrezionale facoltà dell'Amministrazione non prima del mese di ottobre di ciascun anno, erogare alle condizioni e nelle misure da essa determinate, un acconto su tale compenso nel corso dell'esercizio cui il compenso stesso è riferito, avendosi riguardo al puntuale andamento dei progetti, degli

4

indicatori e degli elementi di valutazione e alle risultanze provvisorie incidenti sulla determinazione dei coefficienti di cui alla predetta Sezione, nel rispetto della periodicità dei processi di valutazione e delle previsioni e procedure di cui alla vigente disciplina.

Articolo 7


Attuazione art. 1, comma 870, L. 178/2020

Le parti si danno reciproco atto che sarà oggetto di successivo accordo, integrativo del presente CCDI, il tema dell'utilizzo di eventuali risorse derivanti dai risparmi dei buoni pasto non erogati nel corso del 2020, poste a disposizione dall'Amministrazione a seguito della prescritta certificazione da parte dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 870, della Legge 31 dicembre 2020, n. 178.

Art 8

Norme di richiamo

Le parti, richiamato il CCDI 18 dicembre 2019, Parte Normativa, condividono l'opportunità di confermare per l'anno 2021 le disposizioni in esso contenute aventi riferimento temporale in allora, circoscritto all'esercizio 2019.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M'. In the center, there is a signature that appears to be 'F'. On the right, there are two signatures: one that appears to be 'M' and another that appears to be 'T.G.'. Below these, there is another signature that appears to be 'M'. At the bottom center, there is a signature that appears to be 'D'.A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.